



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

MARCO CANONICO

Una alternativa alla laicità di Luca Diotallevi: uno stimolo alla riflessione

Il volume di Luca Diotallevi, *Una alternativa alla laicità* (Rubbettino, Soveria Mannelli, 2010), è un'opera dalla dichiarata impostazione non giuridica ma sociologica, in conformità agli interessi culturali ed all'estrazione accademica dell'autore.

Si tratta di un contributo che, come viene opportunamente precisato sin dalla premessa, non aspira a fornire conclusioni e neppure a suggerire soluzioni alternative ai modelli esistenti di strutturazione del rapporto fra potere politico e poteri religiosi, perseguendo piuttosto il più semplice intento di stimolare la riflessione e favorire il dibattito in materia. In tale prospettiva, nonostante l'intitolazione lasci supporre la proposizione di concrete ipotesi alternative agli esistenti sistemi di relazioni Stato-Chiese, non ci si deve attendere suggerimenti e risposte in tal senso dallo studio in questione, che per manifesta intenzione dell'autore mira soltanto a proporre un interrogativo, e cioè se siano possibili forme diverse dalla cosiddetta laicità per gestire il ruolo della religione nella società e regolare il rapporto di essa con il potere temporale.

Per offrire al lettore gli strumenti che possono consentire una risposta al suggerito quesito, il discorso muove dal rilievo della polisemia del termine "laicità", intorno al quale si svolge prevalentemente il dibattito sulle relazioni fra politica e religione ma che – puntualizza Diotallevi – *"indica sempre più spesso, se non sempre, un valore da perseguire, o l'indistinto insieme di un*

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

problema e della sua soluzione, e non solo di una delle soluzioni storicamente date a quel determinato problema" (pag. 2).

Fermo restando che *"con "laicità" si indichino ormai le cose più diverse e in contesti non meno diversi"* (pag. 10), l'obiettivo si sposta ad analizzare il modello francese di laicità. Si osserva in proposito che *"laïcité è termine che giunge a denominare il progetto dello stato a riguardo della religione. Laïcité finisce per diventare il nome dell'espressione più coerente e matura del progetto di sovranità politica assoluta nei confronti della religione. La laïcité è espulsione di ogni organizzazione, codice e istituzione religiosa da quello che lo stato definisce autonomamente come spazio pubblico... È in questo senso che laïcité significa neutralità del potere politico di fronte alla religione: neutralità come neutralizzazione pubblica delle religioni..."* (pag. 33).

Viene sottolineata la radice giacobina di tale sistema, ribadito poi dalla legge francese del 1905 sulla separazione, in virtù della quale la religione viene relegata alla sfera privata e dunque privata di ogni ruolo, legittimazione e possibilità di ingerenza nell'ambito pubblico, di cui lo Stato rivendica il pieno controllo. Il modello francese di laicità presuppone cioè un'istituzione statale che *"si realizza come progetto politico di sovranità assoluta... Lo stato progetta e realizza l'equazione tra pubblico e statale. Esso domina ed esaurisce in sé tutto lo spazio pubblico, lo regola e ne controlla gli accessi..."* (pag. 32).

E secondo Diotallevi neppure l'eventuale concessione di vantaggi materiali a favore di una o più confessioni religiose vale ad alterare o mitigare il regime di privatizzazione ad esse riservato nell'ottica della *laïcité*.

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Per l'autore, tuttavia, *"non regge più l'equazione tra pubblico e statale"* (pag. 50), ovvero la pretesa dello Stato di totale dominio della sfera pubblica, e tale crisi dell'istituzione politica viene considerata alla base della crisi della *laïcité*, non dipendente, come si potrebbe credere, da un supposto "ritorno della religione", che in realtà per l'autore rappresenta soltanto *"il grado di successo con cui organizzazioni ed istituzioni religiose fanno fronte alle nuove condizioni sociali generali e partecipano alla formazione di un sottosistema societale specializzato per la religione"* (pag. 51).

A questo punto Diotallevi si chiede se, di fronte alle problematiche che caratterizzano il modello francese, sia possibile rinvenire altre possibilità di separazione fra poteri politici e religiosi.

Un esempio in tal senso viene in effetti ravvisato nel modello della *religious freedom*, che trova la sua massima espressione nella realtà statunitense. Si precisa che in tale ambito il regime in questione si fonda sulla presenza delle due *religious clauses* del *Bill of rights*, entrato in vigore nel 1791 come primo emendamento alla Costituzione del 1776, con le quali si vieta il riconoscimento di Chiese di Stato e la frapposizione di ostacoli alle convinzioni e pratiche religiose. Le clausole in questione mirano in sostanza a garantire alle comunità religiose, al pari di altri soggetti, un ruolo pubblico all'interno di un sistema politico basato sulla regola dei *checks and balances*, nel quale lo Stato non ha l'egemonia della sfera pubblica. Si ha al contrario una società pluralistica, all'interno della quale interagiscono più soggetti, nel senso che varie componenti ed organizzazioni, comprese le comunità religiose, sono in grado di incidere sulla politica e su ogni aspetto della vita sociale del Paese, dando origine ad un regime di poliarchia. In simile contesto, che si contrappone al sistema in cui l'ordine sociale è dominato esclusivamente dalle istituzioni e che al contrario è imperniato sul

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

reciproco bilanciamento e controllo esercitato dalla molteplicità dei soggetti che determinano le scelte e le decisioni pubbliche, la religione e le sue manifestazioni non solo non vengono confinate alla sfera privata ma assumono addirittura un *"ruolo politico"*, che si esplica *"tanto in forma "positiva" (collaborando alla coesione sociale, al dibattito politico e alla provvista di motivazioni e orientamenti individuali) quanto in forma – per così dire – "negativa" (costituendo, già solo con il proprio mero esserci, un limite forte e legittimato alle tentazioni di pervasività sociale cui eventualmente andassero soggetti i poteri politici o di altro tipo)"* (pag. 66).

Dalle esposte caratteristiche l'autore deduce che fra *laïcité* e *religious freedom* sussiste una diversità ontologica ed anzi *"una vera e propria contraddizione"* (pag. 80), con la conseguenza che esse *"si presentano come risposte alternative all'istanza di separazione tra poteri politici e poteri religiosi"* (pag. 105).

Poste queste premesse, Diotallevi rileva come dal punto di vista giuridico la laicità venga di solito considerata una soluzione intermedia fra il confessionismo ed il separatismo ostile, ma tale visione si basi su uno schema monodimensionale che non soddisfa le esigenze sociologiche, le quali necessitano invece di uno schema multidimensionale, nel quale scompaia ogni zona intermedia e dunque l'idea stessa di laicità, rappresentata appunto come punto mediano fra due estremi.

Ne consegue che per l'autore non è né conveniente né utile parlare di laicità, termine che *"non ci aiuta a capire meglio cosa sia la laïcité e non ci aiuta a comprendere cosa sia la religious freedom"*, mentre *"si rischia di assecondare l'identificazione e la pericolosissima confusione di un problema con una o alcune delle soluzioni che questo ha conosciuto"* (pag. 110-111).

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Oltre che indefinito, il concetto di laicità viene presentato come fuorviante in quanto *"espone al rischio di ideologia. Parlare di laicità significa concedere anche inconsapevolmente un vantaggio alla laïcité"* (pag. 120), evocando il vocabolo in questione un involontario riferimento al predetto sistema, che verrebbe in tal modo implicitamente accettato come modello paradigmatico.

Ed invece per Diotallevi anche in Europa *"non c'è solo la laïcité"*, esistendo pure *"regimi di religious freedom, come quello britannico"* (pag. 140), posto che *"non necessariamente l'esistenza di una established church produce limitazioni significative della libertà religiosa di individui e organizzazioni che fanno riferimento ad altre tradizioni religiose, incluso l'accesso di queste allo spazio pubblico"* (pag. 155). È allora possibile affermare che *"la religious freedom è un regime di separazione tra poteri politici e religiosi cui può dar vita un certo numero di assetti istituzionali e di platee di attori sociali..."* (pag. 157).

Per giunta, oltre ai modelli sinora considerati, per l'autore sono rinvenibili in Europa altri esempi di sistemi di relazioni Stato-Chiese, con riferimento specifico al caso olandese ed a quello italiano.

Non esiste, pertanto, come spesso si è portati a credere, solo la prospettiva della *laïcité*, dalla quale si vorrebbe far derivare le altre realizzazioni concrete di separazione come forme attenuate di essa.

Si sottolinea che pure in sede sovranazionale, in particolare a livello di Unione Europea, si riscontra *"una coscienza molto povera della varietà delle soluzioni e delle idee che hanno caratterizzato la storia europea delle relazioni tra politica e religione e che ne caratterizzano il*

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

presente" (pag. 169), e ciò si risolve ancora una volta a favore della *laïcité*, reputata come unica possibilità o comunque come modello comune di riferimento.

Di fronte alla pretesa di una *"Unione Europea laïque"* per l'autore occorre relativizzare la *laïcité*, ossia *"non identificarla con la modernità, con la soluzione moderna o più moderna data all'istanza di separazione tra poteri politici e poteri religiosi"* ma piuttosto *"considerarla... semplicemente una delle risposte date a questo problema..."* (pag. 174).

Viene posto in rilievo come l'auspicata relativizzazione del concetto di laicità non abbia finalità apologetiche a favore del Cristianesimo. D'altra parte, nella valutazione del rapporto Chiesa-mondo non si può prescindere dalle inculturazioni del Cristianesimo, in quanto *"è davvero difficile negare che in Occidente ci si muova entro un mondo edificato con materiali culturali di diversa origine, ma prima alterati e poi cementati dall'influenza cristiana"* (pag. 178). Sotto altro profilo, poi, la *laïcité* e la *religious freedom* hanno una comune matrice derivando entrambe dalla cultura occidentale, che ha ereditato l'istanza cristiana di separare Dio da Cesare. Ma il Cattolicesimo dell'Europa occidentale tende a confondere le due realtà e ad assimilare i concetti di laicità e libertà religiosa, laddove per Diotallevi le rivendicazioni contenute nella dichiarazione conciliare *Dignitatis Humanae* (nn. 4 e 6) riguardo alla suddetta libertà risulterebbero *"assolutamente incompatibili con i principi della laïcité"* (pag. 187). Sulla base di tale considerazione viene criticato l'appoggio del Cattolicesimo occidentale *"alla cultura e alle istituzioni della laicità"* (pag. 190), dialetticamente utilizzata in contrapposizione al laicismo e addirittura *"presentata come l'oggetto di un comando che i vangeli attribuiscono a Gesù, il comando di distinguere "Dio da*

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Cesare". La laicità finisce così spesso per essere presentata, sic et simpliciter, come un valore evangelico" (pag. 194).

Si assume ancora che *"finché si continua a parlare di laicità o anche di sana laicità, non viene mai in questione l'opzione per la limitazione del potere politico"* (pag. 197), dato che nell'ottica della laicità compete solo allo Stato la cura del bene comune, con i problemi derivanti da simile soluzione sotto il profilo della dottrina cattolica, secondo cui al contrario tutte le componenti della società devono concorrere al perseguimento del bene comune, in omaggio ai principi del pluralismo e della sussidiarietà.

In conclusione, dunque, si assume che anche dal punto di vista cattolico il riferimento alla generica nozione di laicità rischia di produrre il fraintendimento del messaggio evangelico sugli ambiti della coscienza cristiana, delle innovazioni conciliari in tema di libertà religiosa, degli insegnamenti del magistero e della dottrina sociale della Chiesa riguardo al pluralismo ed alla sussidiarietà.

L'opera di Diotallevi, nonostante come si è detto non offra soluzioni concrete alla problematica affrontata, ha il pregio di occuparsi di una questione delicata come quella del rapporto fra potere temporale e potere religioso mettendo in discussione lo stereotipo della laicità, generalmente accolto e rappresentato da giuristi e non come il modello ideale, meritevole in quanto tale di essere ovunque e comunque perseguito e realizzato.

In controtendenza rispetto alla quasi unanime accettazione, spesso acritica e non meditata, di simile soluzione lo studio di cui trattasi costituisce certamente una voce isolata, che

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

coraggiosamente pone interrogativi sull'univocità del modello considerato, sulla sua effettiva idoneità a realizzare la pretesa separazione dei poteri senza incidere sulla libertà religiosa, sulla possibilità di ipotizzare soluzioni alternative rispetto al sistema francese in genere reputato come l'esempio da seguire.

Le risposte a tali domande vengono suggerite al lettore attraverso l'analisi di cosa in effetti sia e su quali presupposti si basi la *laïcité*, con la rappresentazione anche dei limiti di tale modello e con la opportuna precisazione che il sistema in questione non costituisce la sola ed unica forma di separazione, esistendo nell'attuale realtà almeno un'altra realizzazione concreta nella medesima direzione, rappresentata dalla *religious freedom* statunitense, nel cui ambito le istanze spirituali, non relegate come nell'esperienza d'oltralpe alla sfera privata, rivestono a pieno titolo un proprio ruolo nella costruzione e nell'evoluzione della società.

Dal confronto è agevole comprendere quale sia in realtà il modello che garantisce davvero la libertà religiosa nella sua più ampia accezione, che corrisponde poi alla visione offerta anche dalla Chiesa cattolica alla luce delle innovazioni apportate dal Concilio Vaticano II.

Ma ciò che davvero interessa all'autore è semplicemente dimostrare che non esiste una sola laicità, o meglio una sola forma di separazione fra potere politico e religioso, perché ciò basta per dedurre la non univocità del concetto di laicità, suscettibile di realizzazioni differenti e diversificate, non riconducibili alla pretesa singola nozione e classificazione terminologica.

Coglie nel segno il rilievo sulla mancata consapevolezza della possibile varietà di sistemi di relazione Stato-Chiese e conseguente generale acritica accettazione del modello francese, sia a

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

livello interno che in sede sovranazionale. Ne sono prova, rispettivamente, gli assunti della nostra Corte Costituzionale, che a partire dalla sentenza n. 203 del 1989 e nella costante giurisprudenza successiva qualifica laico lo Stato italiano richiedendo allo stesso di essere equidistante rispetto a tutte le confessioni religiose, e l'analoga posizione interpretativa della Corte europea dei diritti dell'uomo nella prima decisione relativa alla vicenda relativa all'esposizione del crocifisso nella scuola pubblica italiana (sentenza 3 novembre 2009, *Lautsi c. Italia*), allorché si è ritenuto necessario da parte delle istituzioni un comportamento di assoluta neutralità ed indifferenza nei riguardi delle varie fedi come presupposto per garantire la libertà religiosa. In entrambe le ipotesi sembra che effettivamente il modello tenuto in considerazione sia quello della *laïcité*, ovvero di uno Stato quasi indifferente e comunque assolutamente neutrale di fronte al fenomeno religioso.

Il fascino dell'idea della totale separazione della sfera temporale dalla spirituale fa dimenticare il saggio monito di Francesco Ruffini, che avvisa come simile aspirazione rappresenti in realtà una mera utopia, esistendo pur sempre materie di comune interesse sulle quali entrambi i poteri rivendicano inevitabilmente una propria competenza, con il risultato di rendere di fatto impossibile la pur desiderata assoluta separazione. Del resto l'esperienza storica mostra come questa non si sia mai compiutamente realizzata, neppure nelle realtà adottate come paradigmatiche. Basti por mente, per limitarsi al caso francese, alla legge che vieta l'ostentazione di simboli religiosi evidenti, prescrizione che, ove non giustificata da esigenze di ordine pubblico, non pare affatto ispirata a disinteresse o indifferenza dello Stato nei confronti dei sentimenti religiosi, sui quali al contrario si finisce per incidere in maniera illiberale e discriminatoria.

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Merita dunque di essere condiviso l'invito a non confondere, come spesso accade, laicità con libertà religiosa, in quanto termini che non coincidono ed indicano concetti non necessariamente coesistenti.

D'altra parte l'atteggiamento critico di Diotallevi rispetto alla laicità non può non suscitare interesse e stimolare la riflessione scientifica in materia, soprattutto se si tiene presente che la pretesa esigenza di laicità, ravvisata come imperativo costituzionale dal Giudice delle leggi che la qualifica addirittura principio supremo, non risulta in realtà espressamente sancita dalla Norma fondamentale, tanto che la Consulta ricava detto principio in via interpretativa in base al combinato disposto di ben sei diverse disposizioni (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.), con il margine di opinabilità che simile operazione ermeneutica inevitabilmente comporta. Ma soprattutto non può trascurarsi il fatto che si cerca di attribuire al dettato costituzionale un valore ed un significato presumibilmente diverso rispetto a quello che traspare dal testo scritto, se è vero che l'art. 7 di esso richiama espressamente i Patti lateranensi, al cui interno all'epoca figurava la disposizione che consacrava il principio confessionista (art. 1 del Trattato), cioè l'esatto contrario di quella laicità che ora si vorrebbe rinvenire all'interno della Costituzione.

In realtà ciò che la Norma fondamentale prescrive è semplicemente il rispetto della libertà religiosa, a livello individuale (artt. 3 e 19) e collettivo (artt. 8 e 20), senza tuttavia imporre una perfetta equidistanza nei confronti delle religioni da parte dello Stato al quale, nel rispetto dell'uguale libertà di tutti i culti, non sembra costituzionalmente impedito assumere atteggiamenti di ideologica condivisione di valori che, pur facenti parte di una determinata dottrina religiosa, siano entrati a far parte del patrimonio culturale della società. In altri termini, ciò che viene previsto

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

a livello costituzionale, ma il rilievo può estendersi anche in relazione all'art. 9 CEDU, non è la laicità ed il separatismo quanto piuttosto la garanzia di una effettiva libertà religiosa per singoli e gruppi, aspirazione che, come fa capire Diotallevi, è compatibile con una pluralità di sistemi e modelli di relazioni Stato-Chiese e non solo con la *laïcité*, secondo quanto dimostra in maniera eloquente la variegata realtà europea contemporanea.

diritti-cedu.unipg.it

Ricerca finanziata dalla



Responsabile scientifico del progetto

Prof.ssa Luisa Cassetti